

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo «SKYFi» — Domanda di registrazione n. 12 189 502

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 marzo 2018 nel procedimento R 106/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione degli articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli 46, 47, 67, 70, 71, 94 e 95 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo;
- Violazione dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 9, e degli articoli 27 e 71 del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione.

Ricorso proposto il 7 giugno 2018 — Volvo Trademark/EUIPO — Paalupaikka (V V-wheels)

(Causa T-356/18)

(2018/C 268/56)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Volvo Trademark Holding AB (Göteborg, Svezia) (rappresentanti: T. Dolde, avvocato e M. Hawkins, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Paalupaikka Oy (Iisalmi, Finlandia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo V V-WHEELS — Domanda di registrazione n. 14 439 053

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 marzo 2018 nel procedimento R 1852/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute nei procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione e alla quarta commissione di ricorso dell'EUIPO.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto l'8 giugno 2018 — Luz Saúde/EUIPO — Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)**(Causa T-357/18)**

(2018/C 268/57)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il portoghese***Parti**

Ricorrente: Luz Saúde SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: G. Gentil Anastácio, e P. Guerra e Andrade, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Clínica La Luz, SL (Madrid, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo HOSPITAL DA LUZ — Domanda di registrazione n. 14 791 495

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 aprile 2018 nel procedimento R 2084/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata recante parziale diniego della registrazione del marchio della ricorrente oggetto del procedimento di cui trattasi, riformandola e concedendo la registrazione;